

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1534

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Presentato il 6 settembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge che si esamina conferisce alcune deleghe già attribuite al Governo durante la scorsa legislatura, attinenti la modifica delle strutture del Governo medesimo (articoli 1 e 2), peraltro già avviata con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, il riordino degli emolumenti di natura assistenziale (articolo 3),

la riforma degli organi collegiali della scuola (articolo 4) e l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 5).

Le ragioni giustificative del conferimento di ciascuna delega sono, evidentemente, di diversa natura (per esse si rinvia all'illustrazione svolta articolo per articolo) in ragione della diversità della ma-

teria, ma, comunque, alcune esigenze di fondo che sottostanno al conferimento delle deleghe sono comuni.

Per quanto riguarda le deleghe concernenti le strutture di governo, va segnalato che queste ultime sono state in primo luogo modificate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 — il quale ha previsto la riduzione dei Ministeri ed il loro conseguente accorpamento — che ha in seguito ricevuto attuazione con successivi decreti di organizzazione dei Dicasteri medesimi.

Va in proposito segnalato che, in alcuni casi, al momento di prima applicazione dei detti provvedimenti di fusione, si sono verificati alcuni problemi, legati, oltre che alle consuete difficoltà di adattamento a nuove strutture e nuove modalità organizzative, anche, a volte, alla non del tutto esauriente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con le quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività (e delle relative strutture operative) da un'amministrazione ad un'altra.

La delega di cui al presente disegno di legge consente, pertanto, di apportare tutte le modifiche che risultino necessarie ad adeguare le norme di attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999 alle specifiche e concrete esigenze (peraltro non del tutto prevedibili *ex ante*) delle amministrazioni, così come sono emerse nel corso del periodo di transizione da un assetto ad un altro. D'altro canto, la delega consente, altresì, di modificare le strutture di governo secondo gli schemi che si ritengono più idonei allo svolgimento delle funzioni amministrative tipiche di ciascun Ministero, e, inoltre, di conformare l'ordinamento a quanto già disposto con il decreto-legge n. 217 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 317 del 2001, che ha previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della sanità i quali, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999 confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Nel contesto del quadro generale appena delineato, si inserisce anche la delega per la riforma delle strutture della Difesa, che costituisce un intervento di razionalizzazione organizzativa ed amministrativa di parte del Ministero, in ordine alla riduzione degli effettivi delle Forze armate, che non può non riverberarsi anche sui relativi apparati di supporto. Si tratta, dunque, anche in questo caso, di una norma ordinamentale che concorre alla ridefinizione, in chiave di razionalizzazione, di modernizzazione e di adeguamento al nuovo assetto delle Forze armate, di strutture amministrative, quali, appunto, quelle di supporto, necessarie alla gestione dei corpi militari.

In merito alle restanti deleghe si rinvia a quanto esposto con riferimento a ciascun articolo, sebbene valga segnalare che la delega sul riordino degli emolumenti di natura assistenziale e quella relativa al testo unico delle disposizioni in materia di minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia non sono state esercitate dal precedente esecutivo e che, pertanto, sono ancora vive e sentite le esigenze che avevano spinto il legislatore a conferire dette deleghe.

Articolo 1. La norma che si propone conferisce una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il conferimento di tale delega appare, in primo luogo, necessario in conseguenza della scelta effettuata con il decreto-legge n. 217 del 2001 che ha previsto la costituzione di due Ministeri — Ministero delle comunicazioni e Ministero della sanità — i quali, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La scelta predetta, effettuata per garantire una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri, comporta, pertanto, la conseguente necessità di adattare, nella opportuna sede delegata, gli assetti e le competenze dei Ministeri suddetti.

La norma prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai principi e ai criteri direttivi già contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997.

I decreti legislativi saranno emanati previo parere della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997 e, quindi, con la procedura già prevista dalla medesima legge.

La norma prevede, infine, la possibilità di effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, gli adattamenti necessari affinché i singoli e specifici adempimenti od atti correlati ai procedimenti di accorpamento dei Ministeri siano maggiormente rispondenti alla concreta realtà operativa delle amministrazioni della cui fusione si tratta.

Tale delega, quindi, è strumentale ad una migliore attuazione degli accorpamenti, considerato che, anche in conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede di prima applicazione dei detti provvedimenti di fusione, è necessario disporre opportune correzioni alla disciplina di dettaglio delle modalità concrete da adottare per rendere effettivamente operativi, in maniera efficace, gli accorpamenti dei Ministeri.

Articolo 2. La recente approvazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, oltre a professionalizzare le Forze armate, ha ridotto sensibilmente i volumi organici dello strumento militare quantificandoli in 190.000 unità complessive, con la conseguente necessità di pervenire a nuovi adeguamenti strutturali.

La citata norma ha anche statuito l'impiego del personale militare in mansioni ed incarichi spiccatamente operativi, prevedendone la sostituzione con personale civile e con imprese private « di servizi » per lo svolgimento di attività di natura non operativa.

La riduzione degli effettivi delle Forze armate comporta, quindi, sia una riorganizzazione delle strutture, centrale e periferica, sia una diversa configurazione sul territorio nazionale delle componenti operative e di sostegno.

In tale ottica, la riorganizzazione non può afferire alla sola area tecnico-operativa, ma dovrà necessariamente estendersi alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere prioritariamente l'impiego di personale civile e il « recupero » di quello militare da destinare ad incarichi operativi.

Inoltre, l'ottimizzazione in ambito interforze delle risorse disponibili — umane, finanziarie e logistiche — è presupposto indispensabile per l'efficienza delle Forze armate e perché le stesse siano operativamente pronte ad assolvere i compiti loro demandati anche in ambito internazionale in ragione degli impegni assunti dal nostro Paese.

Lo strumento normativo che si propone consente gli opportuni adeguamenti per il conseguimento degli obiettivi esposti.

Per quanto attiene al procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, si segnala che non è stato previsto il parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ragione della specificità della materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari oggetto della delega, sì che, in virtù di tali caratteristiche, si ritiene preferibile chiedere l'esame del testo ad organi con competenza specialistica, quali, appunto, le competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.

Articolo 3. La disposizione che si propone consente al Governo di esercitare una delega, già prevista da una precedente disposizione legislativa, rimasta non esercitata dal precedente esecutivo.

La delega in questione concerne il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, ed è diretta alla rivisitazione del sistema di classificazione delle indennità e degli assegni spettanti nei casi derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, definendo, altresì, le modalità ed i requisiti per la concessione degli stessi, individuati dall'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

La riforma che deriverebbe dall'esercizio della delega proposta è particolarmente attesa e delicata; l'esigenza di una sua riproposizione, pertanto, con i medesimi principi e criteri direttivi di cui alla precedente legge di delega, ne conferma la persistente attualità.

Articolo 4. La delega di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, è già stata esercitata dal Governo durante la scorsa legislatura, con il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

Tuttavia, l'esigenza di una complessiva riconsiderazione della materia oggetto del citato decreto legislativo, rende necessario esercitare una nuova delega di cui al citato articolo 21, onde consentire una più ampia ed attenta riflessione sul tema degli organi collegiali della scuola.

Articolo 5. La norma in esame contiene una delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, delega già prevista dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia) il cui termine (quattro mesi) è scaduto il 21 luglio 2001.

La necessità di tale delega è determinata dalla esigenza di armonizzazione con il termine (sei mesi) previsto dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge, relativo all'istituzione del Comitato istituzionale paritetico, consentendo, nel contempo, con la previsione di un nuovo termine più ampio di quello originario, un esercizio più efficace ed esaustivo della delega legislativa.

Considerando, infatti, i differenti termini di cui sopra, appare evidente la loro disarmonia, in quanto l'istituzione del Comitato, che costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il corretto iter procedurale relativo alla emanazione del testo unico, può avvenire in data successiva alla scadenza della delega legislativa per l'emanazione del testo unico.

Oltre alla necessità di rimediare a tale inconveniente, di natura sostanzialmente

formale, che pure riveste rilevanza ai fini della applicazione concreta della misura prevista dal Parlamento, altre ragioni inducono a considerare opportuna e necessaria la riproposizione della delega contenuta nell'articolo 6 della citata legge n. 38 del 2001.

Infatti, l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia comporta, per un efficace coordinamento (come previsto, peraltro, dall'articolo 6) l'analisi della natura e della origine delle norme medesime. Esse infatti, numerosissime e di oggetto assai vario, sono individuabili in un arco temporale che dalla fine della seconda guerra mondiale giunge fino ai giorni nostri. Secondo la previsione dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 38 del 2001, sono infatti da ritenersi vigenti, oltre alle norme direttamente emanate dal Parlamento, anche quelle recepite nell'ordinamento italiano a seguito di accordi internazionali, e specificamente le misure adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al *Memorandum* di intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del Trattato di Osimo tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia — oggi per successione la Repubblica di Slovenia — ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73; alcune di dette misure furono a suo tempo adottate con ordinanze emesse dal Governo militare alleato a Trieste.

Ne deriva che l'emanazione del decreto legislativo concernente il testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia presuppone una attività di raccolta delle norme, di corretta valutazione della relativa vigenza e di coordinamento delle medesime, necessariamente lunga e complessa, in considerazione soprattutto della delicatezza della materia. Per l'espletamento di tale complessa attività, la durata originaria della delega — il cui termine, come si è detto, è ormai scaduto — appare inadeguata.

In considerazione di tutto quanto sopra espresso, e valutate adeguatamente tutte le relative necessità operative, con l'articolo

in esame viene riproposta la delega legislativa di cui all'articolo 6 della legge n. 38 del 2001 con la previsione della scadenza del termine dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Non si provvede a redigere la relazione tecnica del presente disegno di legge, in quanto dal medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri ».

ART. 2.

(Delega per la riorganizzazione delle strutture operative della Difesa).

1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni or-

ganiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare, anche mediante soppressioni, le strutture ed i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riformulare le competenze di vertice, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo interforze;

b) razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture operative, logistiche, scolastiche-addestrative e sanitarie anche in chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci;

c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei procedimenti produttivi;

d) adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche mediante la ridefinizione di compiti.

3. Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel comma 2.

4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

ART. 3.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo.

ART. 4.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della scuola).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

ART. 5.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

